

N. 1256/Int. 03.07.2019

PROTOCOLLO SULLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI DIFENSORI DI IMPUTATI E DI
1 2 PARTI CIVILI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Fascicolo

125/2019

**Procedimenti innanzi al Tribunale in composizione Monocratica e Collegiale -
Procedimenti innanzi al G.I.P. - G.U.P.**

PARTE GENERALE

Il presente Protocollo, compulsato e voluto dall'Avv. Giuseppe Brandino, Presidente della Camera Penale di Siracusa prematuramente scomparso, è stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Siracusa, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, dal Presidente della Camera Penale di Siracusa e dal Presidente dell'Associazione dei Difensori d'Ufficio di Siracusa, a parziale modifica ed integrazione del Protocollo di Liquidazione già sottoscritto in data 25/07/2016, al fine di pervenire, attraverso un dialogo ed un accordo tra magistrati e classe forense, e tenuto conto delle criticità e delle esigenze manifestate dal personale amministrativo, all'individuazione di procedure condivise per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d'ufficio ed ai difensori di persone irreperibili, al fine di pervenire ai seguenti obiettivi:

- Standardizzazione della modulistica in uso;
- Condivisione dei criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari al fine di evitare, nell'ambito del medesimo Ufficio, ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva posta in essere;
- Riduzione del numero di opposizioni ai decreti di liquidazione;
- Semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio;
- Riduzione dei tempi tecnici intercorrenti dalla emissione del decreto di liquidazione al materiale recupero del credito da parte del difensore;
- Riduzione dei costi a carico dell'Amministrazione.

premess

l'art. 9 dl 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012 n. 27), il quale ha abrogato le tariffe per gli onorari spettanti ai professionisti la cui attività è regolamentata nel sistema ordinistico, e dunque anche agli avvocati,

rilevato

- Che il D.M. 55/2014 con riguardo al settore penale prevede la liquidazione in relazione alle fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria);
- Che l'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 (introdotto dalla Legge di stabilità del 27/12/2013 n. 302) dispone che gli importi siano ridotti di 1/3;



- Che, infine, l'art. 2 D.M. 55/2014 dispone che al difensore spettano le spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione e che, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002, al difensore spetta anche la liquidazione delle spese sostenute (ove adeguatamente documentate);

viste

le modifiche apportate al D.M. 55/2014 in forza del D.M. 37/2018;

Ritenuto

- Che la redazione delle tabelle di riferimento per la liquidazione degli onorari oggetto del presente Protocollo di Intesa debba necessariamente tenere conto dei principi di riferimento sopra richiamati;
- Che appare opportuno adottare attraverso il presente regolamento le soluzioni organizzative e le indicazioni evidenziate all'esito del tavolo tecnico istituito in materia di difesa di ufficio e gratuito patrocinio - settore penale e cristallizzate con relazione del 07/02/2014 a firma del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, in persona dell'avv. Giuseppe Alvisè Troia, del dott. Andrea Migneco, Giudice della sezione Penale, e della dott.ssa Giuseppina Campisi, direttore amministrativo responsabile dell'Ufficio spese di Giustizia, sottoposto al Presidente del Tribunale di Siracusa, dott. Antonio Maiorana in data 11/02/2014;
- Che nella predisposizione delle tabelle verrà prevista la liquidazione di tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) come contemplate dall'art. 12 comma 3 D.M. 55/2014 al quale si rinvia per l'individuazione delle attività comprese nelle varie fasi;
- Che in nessun caso verranno liquidati onorari inferiori ai valori tabellari minimi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche;
- Che le tabelle previste dal presente protocollo si applicano alla liquidazione dei procedimenti per i quali vi è stata ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (sia per gli imputati che per le parti civili) nonché alle liquidazioni ex artt. 116 e 117 D.P.R. 115/2002;

In ragione di quanto sopra, le prassi alle quali i sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano, ciascuno per la propria parte, vengono di seguito così indicate:

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

ISTANZA DI AMMISSIONE

In relazione al contenuto delle istanze di ammissione al beneficio ed alle modalità di presentazione delle stesse, si rimanda integralmente alle norme di legge esistenti in materia.

Quabra l'interessato sia in possesso di un documento d'identità o di riconoscimento scaduto di validità, lo stato, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati

mediante produzione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in cake alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000.

Può ovviarsi alla mancata indicazione del codice fiscale solo qualora si tratti di straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale che dovrà, in questo caso, fornire le indicazioni richieste dall'art. 4 DPR 605/73, come da ordinanza della Corte Cost. 114/04 (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale).

In relazione alla documentazione da produrre unitamente all'istanza di ammissione al beneficio, si precisa che ai fini dell'ammissione sarà ritenuta sufficiente l'allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 79 comma 1 lett. c) D.P.R. 115/2002 con l'indicazione del reddito dell'ultimo anno di imposta, senza onerare il richiedente della produzione della documentazione a supporto. Trattasi infatti di una ammissione al beneficio disposta in via provvisoria e sempre revocabile all'esito dei controlli di legge posti in essere dalla autorità competenti ex art. 98 T.U. Cit.

L'istanza dovrà essere depositata in originale e copia.

Sarà cura del difensore, al fine di una ulteriore semplificazione della procedura, provvedere alla redazione dell'istanza di ammissione da sottoporre al Giudice utilizzando la relativa modulistica allegata al presente protocollo.

Per agevolare l'attività di cancelleria, nonché al fine di evitare lungaggini nelle procedure di notifica dei decreti di ammissione (o di rigetto) delle istanze, queste ultime dovranno contenere l'elezione di domicilio ad hoc presso lo studio del difensore nonché l'indicazione dell'indirizzo di p.e.c. del difensore.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, dovrà corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti quanto dichiarato, ex art. 79, comma 2, D.P.R. 115/2002. Il Magistrato provvederà comunque sulla richiesta di ammissione, cui dovrà essere allegata copia dell'istanza presentata alla suddetta Autorità. Decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla presentazione all'autorità consolare della richiesta di certificazione, si riterrà sufficiente ai sensi dell'art. 94 comma 2 D.P.R. 115/2002 la dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma dello straniero.

Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, o del successivo giudizio direttissimo o di altro procedimento simile che impedisca al richiedente di predisporre l'istanza di cui all'art. 79 D.P.R. 115/2002 corredata dalla relativa documentazione, l'interessato presente, anche a mezzo del proprio difensore, può avanzare riserva di presentazione dell'istanza, che dovrà essere depositata nei 20 giorni successivi. In caso di ammissione, la decorrenza degli effetti è retrodatata ex art. 109 D.P.R. 115/2002 al momento della riserva di presentazione dell'istanza.

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

L'istanza di liquidazione dovrà contenere l'espressa indicazione della volontà di applicare i parametri e le tabelle di cui al presente protocollo.

Alla stessa dovrà essere allegata, laddove depositata in udienza, copia del decreto di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Sarà altresì cura del difensore, al fine di una ulteriore semplificazione della procedura, provvedere alla redazione del provvedimento di liquidazione da sottoporre al Giudice, da predisporre secondo le indicazioni di cui al presente Protocollo nonché utilizzando la relativa modulistica allegata.

I difensori degli imputati e delle parti civili ammessi al gratuito patrocinio avranno cura di depositare l'istanza di liquidazione dei propri compensi professionali contestualmente alla definizione della fase alla quale i compensi si riferiscono (ad esempio, con il deposito dell'istanza in udienza, all'esito della discussione). Tale accorgimento consentirà al Giudice di determinare i compensi con adeguata ed immediata cognizione della quantità e della qualità della prestazione professionale (avendo Egli immediato contatto con il fascicolo processuale trattenuto per la decisione), e permetterà così di soddisfare le esigenze di speditezza e snellimento nell'emanazione del decreto di liquidazione.

Il Giudice, pubblicando il dispositivo mediante lettura della sentenza in aula, darà altresì lettura del decreto di liquidazione dei compensi, che si intenderà pertanto così comunicato a tutte le parti, secondo l'espressa previsione di cui all'art. 82 comma 3 D.P.R. 115/2002. In tale modo sarà possibile evitare che il Giudice si trovi a dover riesaminare un fascicolo processuale a distanza di tempo, che il difensore debba allegare all'istanza documentazione comprovante l'attività prestata ed, infine, che il decreto di liquidazione debba essere notificato a tutte le parti, con notevole aggravio di lavoro in capo agli Uffici e con inevitabile snellimento dei tempi necessari per la positiva definizione dell'iter procedurale di liquidazione.

Laddove l'istanza di liquidazione venga invece depositata in cancelleria, la stessa dovrà indicare la fattispecie di reato contestata all'imputato; all'istanza dovranno essere allegati altresì, sempre nell'ipotesi di deposito della stessa in cancelleria, copia dei verbali in forma riassuntiva delle udienze alle quali il difensore ha presenziato, o, in alternativa, dichiarazione in autocertificazione a firma del difensore contenente l'analitica indicazione delle udienze alle quali ha partecipato e dell'attività difensiva svolta; all'istanza dovrà essere inoltre allegata copia della sentenza, nonché, in ultimo, documentazione comprovante eventuale ulteriore attività difensiva svolta, laddove oggetto di istanza di liquidazione degli onorari predisposta con richiesta di aumento.

In entrambe le ipotesi (e dunque sia nel caso di deposito in udienza che nel caso di deposito in cancelleria) l'istanza di liquidazione dovrà contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ammissione, o della data in cui è stata formalizzata la riserva di deposito della stessa, laddove tale data non risulti indicata in seno al decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, così da consentire al Giudice di individuare con esattezza la data di decorrenza degli effetti del beneficio.

In relazione alle istanze di liquidazione relative alla fase G.I.P. - G.U.P. che vengano depositate in cancelleria, il difensore dovrà indicare altresì l'esito della fase ed allegare il relativo

provvedimento conclusivo, utilizzando a tal fine la modulistica allegata al presente Protocollo, così da semplificare l'adempimento (modulo di cui all'allegato B).

Qualora l'istanza contenga la richiesta di liquidazione delle spese sostenute ex art. 82 D.P.R. 115/2002, il difensore dovrà allegare la relativa documentazione.

Si precisa infine che, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 12 comma 1 D.M. 55/2014, il quale dispone che *'ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto del numero delle udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio'*, nessun diritto alla liquidazione verrà riconosciuto al difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. in relazione alle udienze di mero rinvio.

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO PREVISTO DALL'ART. 117 T.U. 115/2002

L'onorario spettante al difensore d'ufficio della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato o del condannato irreperibili, è liquidato dal Giudice, con le modalità previste dall'art. 82 del T.U. spese di giustizia.

Nel caso di soggetto dichiarato formalmente irreperibile con decreto del P. M. o del Giudice ai sensi dell'art. 159 c.p., il difensore deve allegare alla richiesta copia del provvedimento di nomina di difensore d'ufficio e del decreto di irreperibilità.

Nel caso in cui l'assistenza risulti prestata in favore di un soggetto che corrisponda ad una situazione di irreperibilità cd. 'di fatto' (ex art. 161 comma 4 c.p.p.), occorrerà distinguere due diverse ipotesi:

- 1) Imputato irreperibile di fatto senza che risulti fissa dimora sul territorio dello Stato e per il quale non emerga dagli atti del procedimento alcuna notizia o alcun indirizzo utile al rintraccio: in tale caso il difensore dovrà presentare istanza di liquidazione dell'onorario ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 115/2002, unitamente all'esito degli accertamenti da effettuare attraverso l'Ufficio D.A.P. e, se cittadini stranieri, attraverso l'Ufficio Stranieri della competente Questura, ferma restando, nell'ipotesi di mancata risposta di quest'ultimo nel termine di 60 giorni dalla richiesta, la possibilità di ritenere sufficiente gli accertamenti attraverso l'Ufficio D.A.P.;
- 2) Imputato irreperibile di fatto per il quale risulti in atti l'indicazione di una residenza: in tal caso il difensore, prima di procedere alla richiesta di liquidazione, deve procedere al recupero del proprio credito professionale ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 115/2002 e, in caso di esito negativo, potrà procedere alla presentazione di richiesta di liquidazione ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 115/2002, unitamente all'esito degli accertamenti da effettuare attraverso l'Ufficio D.A.P. e, laddove cittadini stranieri, attraverso l'Ufficio Stranieri della competente Questura, ferma restando, nell'ipotesi di mancata risposta di quest'ultimo nel termine di 60 giorni dalla richiesta, la possibilità di ritenere sufficiente gli accertamenti attraverso l'Ufficio D.A.P.

Si specifica che, nell'ipotesi prevista in seno al superiore punto n. 2), si considerano adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità del recupero, invio di lettera raccomandata A/R con richiesta di saldo della parcella non consegnata al destinatario poiché irreperibile o poiché sconosciuto all'indirizzo e certificato anagrafico attestante l'irreperibilità o la residenza presso indirizzo ove è risultato impossibile il recapito della missiva.

LIQUIDAZIONE DELL' ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO PREVISTO DALL'ART. 116 D.P.R. (T.U.) 115/02

In tal caso, può essere individuata, in particolare, la seguente ipotesi:

Cittadino italiano o straniero residente nel territorio dello Stato ed identificato con documenti.

In tale ipotesi, si considerano adempimento sufficienti a dimostrare l'impossibilità del recupero dell'onorario:

- Richiesta onorario e messa in mora, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R presso il domicilio dichiarato e presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo dove eserciti abitualmente attività lavorativa, se risultante dagli atti;
- Verifica anagrafica aggiornata del comune di residenza e - se diverso- presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;
- Esperimento di un pignoramento mobiliare presso il debitore negativo (da esperirsi anche attraverso la procedura di cui all'art. 165 bis disp. att. c.p.c.), o esperimento di doppio pignoramento mobiliare inevaso o tentato presso il debitore, unitamente a pignoramento presso terzi da effettuare presso I.N.P.S. e Poste Italiane;

Resta fermo, nella ipotesi di esperimento delle procedure di cui sopra (giudizio di cognizione finalizzato all'accertamento del credito, pignoramento mobiliare negativo presso il debitore o doppio pignoramento mobiliare inevaso unitamente a pignoramento presso terzi da effettuare presso I.N.P.S. e Poste Italiane), il riconoscimento, in capo al difensore, dei diritti e degli onorari dovuti per l'esperimento infruttuoso delle procedure volte al recupero dei crediti professionali, i cui costi dovranno pertanto essere autonomamente liquidati dal Giudice, e determinati secondo i parametri ministeriali vigenti.

TABELLE DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI

CRITERI GENERALI

I procedimenti penali vengono distinti in due categorie:

I) Affari Semplici

Si ritengono tali i processi aventi ad oggetto le fattispecie di reato ricomprese nell'elenco di cui all'art. 550 c.p.p., e dei procedimenti per i quali sia richiesta la sospensione con messa alla prova definiti mediante richiesta di messa alla prova ex art. 464 bis c.p.p., per i quali

troveranno applicazione i valori minimi di liquidazione in relazione alla fase di studio, introduttiva e decisoria.

Per tutti i procedimenti definiti in atti predibattimentali, essenzialmente ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (ad esempio prescrizioni, obblazioni, mancanza o remissione di querela) si applicheranno, indipendentemente dalla fattispecie di reato contestata, i valori minimi di liquidazione in relazione alla fase di studio ed alla fase decisoria, con diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 ed aumento per rimborso spese generali in misura del 15%, oltre IVA e CPA.

Nella presente sezione verranno inseriti altresì tutti i procedimenti definiti con il rito alternativo della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., indipendentemente dalla fattispecie di reato contestata, in relazione ai quali si applicheranno i valori di liquidazione con riferimento alla fase di studio, alla fase introduttiva ed alla fase decisoria.

Per i superiori procedimenti il valore dei parametri viene individuato nel valore medio di liquidazione cui al D.M. 55/2014 ridotto nella misura del 50%, secondo gli importi specificati in seno alle tabelle di seguito allegate.

Rimane ferma la riduzione di 1/3 sugli onorari prevista dall'art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

II) Affari di Media Complessità

In tale categoria vengono inseriti i procedimenti non ricompresi nella previsione di cui all'art. 550 c.p.p.

Per tali procedimenti il valore dei parametri viene individuato nel valore medio di liquidazione di cui al D.M. 55/2014, secondo gli importi specificati in seno alle tabelle di seguito allegate.

Rimane ferma la riduzione di 1/3 sugli onorari prevista dall'art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

* * *

In relazione all'individuazione dei criteri di liquidazione da applicare ai singoli casi concreti, resta salva la possibilità per il difensore di richiedere, in relazione a particolari, specifiche e documentate circostanze del procedimento riconducibili alle previsioni ed ai criteri generali di cui all'art. 12 comma 1 D.M. 55/2014 e succ. mod., l'applicazione di un aumento rispetto agli importi dovuti in forza dei parametri di cui al presente Protocollo in relazione agli Affari Semplici, e fermo restando il divieto di superamento dei valori medi di cui all'art. 82 T.U. Spese di Giustizia.

Resta altresì salva la possibilità, per il Giudice, di applicare, in relazione a particolari e motivate circostanze del procedimento riconducibili alle previsioni ed ai criteri di cui all'art. 12 comma 1 D.M. 55/2014 e succ. mod., una riduzione rispetto agli importi dovuti in forza dei parametri di cui al presente Protocollo in relazione agli Affari Medi, e fermo restando il divieto di riduzione oltre il 50% previsto dall'art. 1 comma 1 lett. a) n. 1) del D.M. 37/2018.

* * *

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione.

Nell'ipotesi di procedimento che si concluda con decreto di archiviazione in fase di indagini preliminari, sarà onere del difensore indicare, in seno all'istanza di liquidazione dei propri compensi professionali, l'attività difensiva svolta nell'interesse della parte assistita, ed allegare idonea documentazione comprovante tale attività.

Procedimenti con fase cautelare

In relazione alla liquidazione della fase cautelare, nell'ipotesi di una cristallizzazione degli atti acquisiti al fascicolo delle indagini preliminari e l'identità tra gli stessi e gli atti utilizzati per la decisione (ciò sia in relazione alla fase G.I.P. - G.U.P. sia in relazione alla fase innanzi al Tribunale) si applicherà un aumento in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% rispetto agli importi di fase dovuti per il procedimento secondo le sezioni di appartenenza indicate nel presente Protocollo.

L'aumento sarà determinato nella misura del 70% laddove, ferma restando l'identità degli atti di indagine, verrà proposto riesame ex art. 309 c.p.p. o appello ex art. 310 c.p.p.

Procedimenti definiti con richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

Tutti i procedimenti definiti con il rito alternativo della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., indipendentemente dalla fattispecie di reato contestata, verranno ritenuti affari semplici, con conseguente applicazione dei valori di liquidazione della relativa sezione (parametri medi di liquidazione ridotti nella misura del 50%) in relazione a fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria.

Resta ferma, come rilevato in premessa, la possibilità per il difensore di richiedere, in relazione a particolari, specifiche e documentate circostanze del procedimento, l'applicazione di importi superiori.

Procedimenti definiti con rito abbreviato semplice.

Nell'ambito dei procedimenti definiti con il rito alternativo del giudizio abbreviato semplice, con applicazione dei valori di liquidazione della sezione relativa alla fattispecie di reato contestata, verranno applicati i parametri di liquidazione relativi alla fase di studio, alla fase introduttiva ed alla fase decisoria.

Resta ferma, come rilevato in premessa, la possibilità per il difensore di richiedere, in relazione a particolari, specifiche e documentate circostanze del procedimento, l'applicazione di importi superiori.

Aumenti per pluralità di parti assistite e per procedimenti con parte civile costituita.

In relazione all'ipotesi in cui il difensore assista più parti aventi la medesima posizione processuale troverà applicazione il disposto di cui all'art. 12 D.M. 55/2014 come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. c) del D.M. 37/2018 (aumento nella misura del 30% per ciascun

soggetto oltre il primo e fino a dieci, e nella misura del 10% dagli undici e sino ad un massimo di trenta assistiti).

Nell'ambito dei procedimenti nei quali vi è costituzione di parte civile, al difensore dell'imputato spetterà un aumento nella misura del 30% dei compensi complessivamente dovuti per l'attività svolta, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

TABELLE DI LIQUIDAZIONE

Si riportano, di seguito, i valori di liquidazione applicati in forza della suddivisione nelle categorie di cui sopra.

Procedimento innanzi al Tribunale Monocratico

FASE	Affari Semplici	Affari Medi	
Studio	€ 225,00	€ 450,00	
Introduttiva	€ 270,00	€ 540,00	
Istruttoria	€ 540,00	€ 1.080,00	
Decisoria	€ 675,00	€ 1.350,00	

Procedimento innanzi al Tribunale Collegiale

FASE	Affari Semplici	Affari Medi	
Studio	€ 225,00	€ 450,00	
Introduttiva	€ 360,00	€ 720,00	
Istruttoria	€ 675,00	€ 1.350,00	
Decisoria	€ 675,00	€ 1.350,00	

Procedimento innanzi al G.I.P. - G.U.P.

FASE	Affari Semplici	Affari Medi	
Studio	€ 405,00	€ 810,00	
Introduttiva	€ 360,00	€ 720,00	
Istruttoria	€ 495,00	€ 990,00	
Decisoria	€ 675,00	€ 1.350,00	

Agli importi sopra indicati verrà applicata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

MODULISTICA

La liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato secondo le indicazioni ed i parametri di cui al presente Protocollo può essere richiesta mediante utilizzo dei moduli già in uso, contenenti sia l'istanza di liquidazione che il relativo provvedimento di liquidazione da sottoporre al Giudice.

A) Modulo liquidazione compensi fase G.I.P. - G.U.P.

B) Modulo di liquidazione compensi fase G.I.P. - G.U.P. (da utilizzarsi nell'ipotesi di deposito in cancelleria)


C) Modulo liquidazione compensi Tribunale monocratico

D) Modulo liquidazione compensi Tribunale collegiale

Si allega altresì modulistica avente ad oggetto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Siracusa li, 3.04.2017

Il Presidente del Tribunale di Siracusa



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa

Il Presidente della Camera Penale di Siracusa

AVV. SILVESTRE COSTANZO



Il presidente dell'Associazione Difensori di Ufficio



ALLEGATO

**Ill.mo Tribunale di Siracusa
in composizione monocratica / collegiale**

**Ill.mo Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di Siracusa**

Proc. Pen. n. _____ / _____ R.G.N.R. e n. _____ / _____ R.G. / R.G.G.I.P.
Nei confronti di _____

**ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(T.U. 115/2002)**

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____) il ___/___/___
C.F. _____, residente ad _____, nella Via _____, nella qualità di
_____ (specificare la posizione processuale del richiedente - indagato / imputato / persona offesa)
come agli atti del procedimento penale n. _____ /20___ R.G.N.R. e n. _____ R.G. Dib. /
R.G.G.I.P. pendente presso il Tribunale di Siracusa, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento
presso _____, oppure il quale dichiara di eleggere domicilio ai fini del
presente procedimento presso il proprio difensore di fiducia, Avv.
_____, a _____ nella Via
_____, indicandosi a tal fine, quale recapito ove effettuare le comunicazioni relative al
presente procedimento, l'indirizzo p.e.c. _____,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o mendaci (art. 46, comma 1, lettera o) del
D.P.R. 445/2000),

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 79 I comma lett. c) D.P.R. 30/5/2002 n. 115, prende atto che il limite massimo di reddito per accedere al gratuito patrocinio è attualmente pari a di € 11.493,82, al quale vanno aggiunti € 1.032,91 per ogni familiare convivente a carico (art.92 D.P.R. 115/2002), e che ai sensi dell'art. 76 II comma D.P.R. 30/5/02 n. 115 ai fini della determinazione vanno considerati anche i redditi conseguiti da ogni componente il nucleo familiare.

A tal fine dichiara e autocertifica che il proprio reddito conseguito nell'anno _____ così come

risultante dalla dichiarazione presentata nell'anno _____ (*) ammonta ad € _____, di cui:

- redditi da lavoro dipendente _____;
- redditi diversi da quello da lavoro _____;
- redditi non computabili ai fini dell'ammissione al beneficio _____;
- beni immobili o beni mobili registrati su cui gode di diritti reali _____

- Ai fini della valutazione di ammissibilità del beneficio, l'istante dichiara altresì di disporre, per il proprio sostentamento, delle seguenti risorse (*Da compilare solo nell'ipotesi in cui il richiedente indichi reddito zero: in tal caso occorrerà specificare le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici - se significativi e/o saltuari - corrisposti all'interessato, in qualsiasi forma ed a titolo di sostegno economico, da familiari non conviventi o da terzi*):

_____;

Dichiara e autocertifica, altresì, che il nucleo dei propri familiari conviventi è così composto:

- _____, nat a _____ () il ___/___/_____
C.F. _____, _____ (indicare il grado di parentela con l'interessato), reddito prodotto nell'anno 20__ come risultante dalla dichiarazione presentata nell'anno _____ pari ad € _____, (Euro _____/_____),
eventuali proprietà di beni immobili _____;
eventuali proprietà di beni mobili registrati _____;
- _____, nat a _____ () il ___/___/_____
C.F. _____, _____ (indicare il grado di

parentela con l'interessato), reddito prodotto nell'anno 20__ come risultante dalla dichiarazione presentata nell'anno _____ pari ad € _____, (Euro _____ / _____),
eventuali proprietà di beni immobili _____,
eventuali proprietà di beni mobili registrati _____;

- _____, nat a _____ () il ____ / ____ / ____
C.F. _____, _____ (*indicare il grado di parentela con l'interessato*), reddito prodotto nell'anno 20__ come risultante dalla dichiarazione presentata nell'anno _____ pari ad € _____, (Euro _____ / _____); eventuali proprietà di beni immobili _____,
eventuali proprietà di beni mobili registrati _____;

DICHIARA

che il proprio nucleo familiare, comprensivo del richiedente, ha pertanto disposto, per l'anno di imposta _____, di un reddito complessivo pari ad € _____ / _____ (Euro _____ / _____).

Il sottoscritto **dichiara di aver / di non aver riportato condanna con sentenza definitiva** per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Dichiara inoltre, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissione al reddito in relazione all'onere di prova contraria richiesto nelle ipotesi di presunzione legale di cui all'art. 76, comma 4-bis, del Dpr 115/2002 (cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 139 del 16 aprile 2010), che

_____ (indicare, nelle ipotesi in cui si ritiene superato ex lege il limite reddituale di accesso a tale istituto per i soggetti condannati in via definitiva per gravi tipologie delittuali, fatti e circostanze idonee a negare la percezione di redditi illeciti).

Il sottoscritto dichiara di essere / non essere stato sottoposto, in passato, a misure di prevenzione.

Dichiara altresì di essere / non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione od a procedimenti volti alla loro applicazione.

Fino alla definizione della causa, il sottoscritto **si impegna** a comunicare all'Autorità Procedente ogni eventuale variazione del reddito che superi il limite sopra indicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni anno, dal momento in cui è presentata la domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

Il sottoscritto **dichiara** di essere a conoscenza delle sanzioni penali (reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309,87 a euro 1549,37) previste dall'art.125 D.P.R. 115/02 per il caso in cui la presente istanza attesti falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio ovvero ometta di comunicare le eventuali future variazioni rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio.

Si allega copia fotostatica documento di identità del richiedente.

Siracusa, __/__/_____

Firma dell'interessato _____

Si attesta l'autenticità della predetta firma avanti a me apposta dal dichiarante sopra individuato.

Firma del difensore _____

() Ai fini della compilazione dell'istanza nella parte relativa alla indicazione dei redditi, si specifica quanto segue:*

A) laddove non siano ancora aperti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno nel corso del quale si chiede l'ammissione, l'istante deve fare necessariamente riferimento ai redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata (ad esempio: per il 2019, anteriormente all'apertura dei termini, il

reddito cui fare riferimento in istanza è quello conseguito dal richiedente nel corso del 2017 e risultante dalla dichiarazione presentata nel 2018);

B) Inoltre, nella pendenza dei termini di presentazione della dichiarazione 2019 (redditi 2018), l'istante dovrà indicare di avere già presentato la dichiarazione, nel qual caso - proseguendo nell'esempio di cui sopra - andranno indicati i redditi conseguiti nel 2018 e dichiarati nel 2019; nel caso in cui l'istante non avesse, invece, ancora presentato la dichiarazione, andrebbero indicati i redditi conseguiti nel 2017 e dichiarati nel 2018.

B) Nella diversa ipotesi in cui l'istanza fosse presentata dopo la scadenza dei termini di presentazione, l'istante potrà anche limitarsi ad indicare i redditi "risultanti dall'ultima dichiarazione", attenendosi alla lettera della norma.